


NewsAlert

Practice Area Tax

Circolare dell' Agenzia delle entrate n. 11/E del 12 maggio 2022 recante chiarimenti in tema di ravvedimento operoso in caso di violazioni derivanti da condotte fraudolente



Con la Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 (la “Circolare”), l’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso anche in caso di violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente quand’anche penalmente sanzionabili. Tale considerazione conferma, quindi, quanto già era stato ipotizzato dalla stessa Amministrazione finanziaria nel corso di Telefisco 2020, ove si era dato atto del cambio di indirizzo in ragione della riforma del sistema penale tributario avvenuta nel 2015.

In maggior dettaglio, la Circolare ricorda che, in passato, la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso era preclusa in caso di condotte connotate dal carattere della frode perché esse esulavano dal concetto di “errori” ed “omissioni” regolarizzabili attraverso il richiamato istituto (cfr. Circolare del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10 luglio 1998).

Tuttavia, come condivisibilmente espresso nella Circolare, l’art. 13, del D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, ha introdotto il principio secondo cui, per alcune fattispecie di reato (i.e. reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, nonché di dichiarazione infedele ed omessa), l’estinzione del debito tributario mediante ravvedimento operoso, a condizione che avvenga prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, costituisce causa di non punibilità per l’autore del delitto.

Su queste basi, la Circolare afferma che “*deve dunque ritenersi superata la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente*” (pag. 10); resta invece preclusa la possibilità di regolarizzare mediante ravvedimento operoso le ipotesi di omessa dichiarazione.

Per quanto riguarda la misura della sanzione ravvedibile, la Circolare precisa che, se la violazione è già stata constatata, si deve tener conto delle eventuali aggravanti risultanti dalla contestazione (ad esempio, in caso di violazione realizzata mediante utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, il calcolo per il ravvedimento deve partire dalla sanzione base aumentata della metà, *i.e.*, il 135%). Nulla viene, invece, precisato in relazione al caso in cui la violazione non sia stata ancora contestata, dando origine ad una discrasia interpretativa di non immediata soluzione.

Invero, se, da un lato, l'inserimento di una specificazione per il solo caso di avvenuta contestazione parrebbe legittimare l'interpretazione secondo cui, in assenza di contestazione, la sanzione ravvedibile va calcolata sulla sola sanzione base (*i.e.*, il 90%), dall'altro lato, un'interpretazione sistematica delle disposizioni preordinate alla repressione delle condotte fraudolente farebbe deporre nel senso della doverosa applicazione della maggiorazione del 50% anche in caso di ravvedimento antecedente alla contestazione.

Contatti: tax@chiomenti.net